Istituto Comprensivo
Libero Andreotti
Pescia (PT)

30 Novembre 2023

Circolare numero 88

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

Premessa

Il D.L. 123/2023 all'art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo Scolastico) al comma 1 prevede l'introduzione, nel Codice penale, dell'art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) che recita:

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Lo stesso D.L. 123/2023 introduce anche il comma 3-bis dell'art. 8 del D.L. 48/2023, per il quale, in merito al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, recita:

Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Pertanto, al fine di evitare omissione della dovuta segnalazione alla Dirigenza di casi di evasione dell'obbligo scolastico, con la presente si ricordano ai docenti gli obblighi in materia e si dettano disposizioni al riguardo.

Preliminarmente si fa presente che le norme vigenti assegnano alla Dirigente Scolastica l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni e che l'assenza dell'alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo alla Dirigente. È evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico: della tempestiva segnalazione sono responsabili tutti i docenti della classe per tramite del Coordinatore di Classe.

Perché ciascuno assuma al riguardo i comportamenti che consentano l'attivazione tempestiva delle procedure prescritte in caso di evasione scolastica o di irregolare frequenza, si forniscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere permanente:

Si distinguono i seguenti casi:

EVASIONE: risulta iscritto/a ma non si è mai presentato/a **ELUSIONE**: risulta assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata **FREQUENZA IRREGOLARE**: frequenta discontinua priva di giustificazione **ABBANDONO**: non frequenta più

Il Coordinatore di Classe avrà cura di far pervenire a mezzo email all'indirizzo ptic823007@istruzione.it, la segnalazione dei casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare o abbandono), utilizzando esclusivamente il modello "*Segnalazione dispersione scolastica*" in allegato, scaricabile dal sito web istituzionale nella sezione Modulistica/Docenti (https://icandreottipescia.edu.it/servizio/modulistica-docenti/).

È in ogni caso opportuno, prima ancora della segnalazione, la ricerca di un contatto preventivo con la famiglia da parte del Coordinatore di Classe.

I genitori stranieri che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno per fare ritorno al Paese d'origine devono preliminarmente produrre apposita dichiarazione, copia della quale verrà consegnata ai docenti tramite Registro Elettronico.

Pescia (PT), 30/11/2023

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gesuele